

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere titolare di due contratti di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento e di aver chiesto per entrambi il rimborso degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata, oltre agli interessi legali.

Con riguardo al primo contratto, stipulato in data 22.01.2019 con un diverso soggetto finanziatore, il ricorrente ha riferito che il finanziamento prevedeva un capitale lordo mutuato di € 38.880,00, da rimborsare in 120 rate mensili pari a € 324,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza 1°.01.2025, in corrispondenza della rata di ammortamento n. 71, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e del conseguente versamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro. Il ricorrente ha esperito reclamo in data 17.11.2025, rimasto senza risposta soddisfattiva.

Con riguardo al secondo contratto, stipulato in data 18.12.2019 anch'esso con un diverso soggetto finanziatore e successivamente ceduto all'intermediario convenuto, il ricorrente ha riferito che il finanziamento prevedeva un capitale lordo mutuato di € 39.240,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 327,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 29.01.2024, in corrispondenza della rata di ammortamento n. 16 secondo il conteggio estintivo prodotto. Anche in tale caso il reclamo del 17.11.2025 non ha avuto esito soddisfattivo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, con riguardo al primo contratto, ha rappresentato che il ricorrente era incorso in una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo, pari a € 13.825,42, mediante il versamento del trattamento di fine rapporto e delle altre

indennità spettanti da parte del datore di lavoro. L'intermediario ha sostenuto che in tale circostanza non sarebbe configurabile la fattispecie dell'estinzione anticipata prevista dall'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario e che la domanda restitutoria non sarebbe pertanto accoglibile.

Con riguardo al secondo contratto, l'intermediario ha sollevato, in via pregiudiziale, un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando di essersi limitato ad acquisire, tramite cessione di credito, il solo credito nascente dal contratto originariamente concluso dal ricorrente con altro intermediario, senza che si fosse trasferito l'intero rapporto contrattuale; le pretese restitutorie avrebbero pertanto dovuto essere azionate nei confronti del soggetto originariamente contraente. L'intermediario ha altresì rilevato che alcune voci di costo oggetto della domanda – segnatamente le spese di istruttoria e gli oneri di rete distributiva – non sarebbero rimborsabili in caso di estinzione anticipata, come indicato nella documentazione contrattuale. Nel merito, l'intermediario si è dichiarato disponibile a corrispondere la somma di € 1.147,38 a titolo di oneri *up front* non maturati, oltre a € 20,00 a rimborso del contributo per la presentazione del ricorso, per un totale di € 1.167,38, offerta già oggetto di bonifico emesso in favore del ricorrente.

Nelle repliche, il ricorrente ha dichiarato di accettare l'offerta di € 1.167,38 relativa al secondo contratto, segnalando però di aver più volte trasmesso il mandato all'incasso del relativo bonifico senza aver ricevuto le somme. Con riguardo al primo contratto, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento della propria domanda di rimborso.

Nelle controrepliche, l'intermediario ha comunicato di aver emesso un nuovo bonifico domiciliato in favore del ricorrente, in ragione del mancato incasso del precedente entro i termini stabiliti, allegando relativa evidenza. Con riguardo al primo contratto, l'intermediario ha insistito nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che entrambi i contratti di finanziamento oggetto di controversia sono stati stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Ai casi in esame si applica pertanto l'art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, successivamente ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nonché dall'art. 27 del decreto legge n. 104/2023 (c.d. decreto Omnibus), convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale disciplina impone di riconoscere al consumatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale non solo degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte.

Secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), in assenza di diversa pattuizione contrattuale, i costi ricorrenti devono essere rimborsati secondo il criterio del *pro rata temporis*, mentre i costi *up front* devono essere retrocessi mediante il criterio della curva degli interessi, in analogia con il regime previsto per gli interessi corrispettivi.

L'intermediario ha eccepito che, per il primo contratto, la fattispecie in esame non integrerebbe un'estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, in quanto il finanziamento si è estinto non per scelta volontaria del consumatore, bensì a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con saldo del debito residuo effettuato dall'ex datore di lavoro mediante versamento del TFR e delle altre indennità spettanti.

Tale eccezione non è accoglibile. Costituisce orientamento costante e consolidato dei Collegi che il diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni, di cui all'art. 125-sexies TUB, spetti al consumatore anche quando l'estinzione avvenga per effetto della cessazione del rapporto di lavoro e il debito venga saldato tramite somme di pertinenza del cliente, e in particolare mediante il versamento del TFR. In tali ipotesi, il finanziamento è comunque estinto attraverso risorse economiche che appartengono al lavoratore cedente, sicché la circostanza che la decadenza dal beneficio del termine sia stata determinata dalla perdita del posto di lavoro non muta la natura restitutoria del diritto riconosciuto dalla norma (*ex multis*, Collegio di Milano decisioni nn. 2784/2025 e 11932/2024).

Accertato il diritto del ricorrente alla restituzione degli oneri non maturati, per quanto riguarda la quantificazione, tenuto conto che il contratto è stato stipulato il 22.01.2019 per un capitale lordo di € 38.880,00, con durata di 120 rate mensili, che è stato estinto alla rata n. 71 con decorrenza 1°.01.2025 e che le voci di costo contrattualmente previste – commissioni accessorie e spese fisse contrattuali – sono qualificabili come costi *up front*, per le quali si applica il criterio della curva degli interessi, risulta che l'importo degli oneri non maturati spettanti al ricorrente è pari a € 163,80, secondo il seguente prospetto e dato atto dell'assenza di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o nel corso del procedimento:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.901,07	TAN	12,76%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	324,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	40,83%
Data di inizio del prestito	31/03/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	20,93%

rate pagate	71	rate residue	49	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				232,70	Upfront	20,93%	48,70		48,70
Spese fisse contrattuali (al netto degli oneri erariali)				550,00	Upfront	20,93%	115,10		115,10
Totale				782,70					163,80

Per il secondo contratto, in via pregiudiziale, l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che l'operazione di cessione di credito di cui è stato beneficiario non avrebbe trasferito l'intero rapporto contrattuale, bensì il solo credito pecuniario derivante dal contratto originariamente concluso dal ricorrente con altro soggetto.

Tale eccezione è altresì infondata. Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6816/2018, ha chiarito che la fonte del credito restitutorio del cliente non risiede nel contratto di finanziamento in sé, bensì nel pagamento effettuato al momento dell'estinzione. La pretesa restitutoria trova origine nell'indebito che sorge quando, in sede di conteggio estintivo, viene richiesto il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies TUB. È il pagamento di tale importo, comprensivo di costi in realtà non dovuti, a generare il diritto del cliente alla restituzione e il soggetto tenuto a restituire è pertanto quello che ha ricevuto il pagamento (*ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 10400/2023 e n. 6814/2024). Nel caso di specie, il conteggio estintivo e la liberatoria risultano emessi dall'intermediario convenuto, che ha quindi ricevuto il pagamento ed è tenuto alla restituzione.

Nel merito, con riguardo alla data di estinzione anticipata del secondo contratto, si rileva un'incongruenza tra il conteggio estintivo prodotto dal ricorrente, che indica la data del 31.05.2021,

corrispondente al pagamento di 16 rate sulle 120 previste, e la liberatoria emessa dall'intermediario, che attesta l'estinzione con decorrenza 1°.02.2024. Entrambe le parti, nei rispettivi atti difensivi, concordano tuttavia nell'individuare la data di estinzione nel 29.01.2024; l'intermediario ha altresì confermato che a quella data risultavano corrisposte 48 rate sulle 120 complessive, circostanza coerente con la data di decorrenza del finanziamento fissata al 29.02.2020. Le elaborazioni sono state pertanto condotte con riferimento alla data del 29.01.2024, alla scadenza della rata n. 48, non risultando in atti il conteggio estintivo relativo a quella data. Tenuto conto che il contratto, stipulato il 18.12.2019 per un capitale lordo di € 39.240,00 con durata di 120 rate mensili, recava voci di costo costituite dalle spese di istruttoria e dagli oneri di rete distributiva, entrambe qualificabili come costi *up front*, per i quali si applica il criterio della curva degli interessi, risulta che l'importo degli oneri non maturati spettanti al ricorrente è pari a € 1.147,29, come dal seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.273,13	TAN	7,73%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	327,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	29/02/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,71%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				800,00	Upfront	39,71%	317,68		317,68
oneri rete distributiva				2.089,20	Upfront	39,71%	829,62		829,62
Totale				2.889,20					1.147,29

Da quanto sopra rilevato e conteggiato, consegue che l'intermediario, per entrambi i contratti, è tenuto alla restituzione dell'importo totale di € 1.311,18, arrotondato ad € 1.311,00.

Nelle controdeduzioni, per il secondo contratto, l'intermediario ha formulato una proposta conciliativa di € 1.147,38 a titolo di oneri non maturati, oltre a € 20,00 per il rimborso del contributo di presentazione del ricorso, per un totale di € 1.167,38, importo sostanzialmente corrispondente a quello risultante dalle elaborazioni tecniche. Nelle repliche il ricorrente ha dichiarato di accettare tale offerta, pur segnalando di non aver ricevuto le somme nonostante i ripetuti invii del mandato all'incasso. A sua volta, l'intermediario, nelle controrepliche, ha comunicato di aver emesso un nuovo bonifico, allegandone evidenza, ma la ricezione delle somme non è stata confermata dal ricorrente in atti. In considerazione di ciò, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalle parti e dispone che l'intermediario provveda al pagamento dell'importo totale di € 1.311,00 arrotondato, fatto salvo quanto eventualmente già erogato. Riguardo infine alla domanda di corresponsione degli interessi legali, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che ha affermato il diritto del ricorrente a percepire gli interessi legali sulle somme dovute a decorrere dalla data del reclamo fino all'effettivo pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.311,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte

ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE